

### FATTURAZIONE ELETTRONICA - ACQUISTO CARBURANTI

**DOMANDA** In relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per la cessioni di carburanti, si chiede di conoscere quale sia la data in cui la fattura elettronica possa essere considerate "emessa".

**RISPOSTA** Come stabilito nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura. Non rilevano, invece, le date relative alla successiva trasmissione e consegna o messa a disposizione della fattura al destinatario, fermo restando, tuttavia, che la fattura elettronica scartata dallo Sdl, a seguito dei controlli, si considera non emessa.

### FATTURAZIONE ELETTRONICA - ACQUISTO CARBURANTI

**DOMANDA** In relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per la cessioni di carburanti, si chiede di conoscere quali regole deve seguire il contribuente nel caso in cui abbia necessità di apportare variazioni alla fattura elettronica.

**RISPOSTA** Come stabilito nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, le regole tecniche, determinate dal Provvedimento stesso per la trasmissione delle fatture elettroniche, sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cosiddette "note di credito o di debito"). Tuttavia, il Provvedimento stabilisce che le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dallo Sdl. Ciò significa, in sostanza, che lo Sdl non accetta le cosiddette "note debito" con IVA che sono emesse dal cessionario/committente qualora abbia ricevuto dal fornitore una fattura, ad esempio, per merce non conforme all'ordine o comunque per beni o servizi non richiesti.



## FATTURE "TAX FREE SHOPPING"

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se il negoziante italiano, che vende beni a viaggiatori extra-UE - obbligato, a decorrere dal 1° settembre 2018, all'utilizzo del software OTELLO 2.0 per l'emissione della relativa fattura - debba o meno inviare tale fattura al cliente mediante posta certificata.

**RISPOSTA** A seguito di una modifica, introdotta con il comma 1088 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, a decorrere dal 1° settembre 2018, le fatture ex art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, dovranno essere emesse in modalità elettronica. Ciò sta a significare che il negoziante italiano, che vende beni a soggetti residenti in Paesi extra-UE, è tenuto ad utilizzare una procedura digitalizzata di emissione della fattura di vendita, ossia il software O.T.E.L.L.O. 2.0 (*"Online tax refund at exit: Light Lane Optimization"*), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane. Il sistema O.T.E.L.L.O. digitalizza il processo per ottenere il "visto doganale", da apporre sulla fattura per avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA, gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE.

Dal 1° settembre 2018, dunque, entrerà in vigore l'obbligo, non di emissione di fattura elettronica, ma di emissione elettronica di fattura. Di conseguenza, il negoziante italiano, una volta usato il software O.T.E.L.L.O., non è obbligato ad inviare la fattura al cliente mediante posta certificata: potrà stampare la fattura e consegnarla al cliente, oppure inviarla a qualunque indirizzo di posta elettronica.



SPLIT  
PAYMENT

## PERDITE SU CREDITI

---

**DOMANDA** Nel caso di una società che vanta un credito da un cliente in concordato preventivo ancora aperto, il quale non sarà molto probabilmente incassato, si chiede di conoscere in quale periodo di imposta la perdita su crediti potrebbe essere dedotta dal reddito della medesima società.

**RISPOSTA** Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 101 del TUIR, per i crediti vantati nei confronti di debitori che sono soggetti a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando tale imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, ovvero il debitore si considera soggetto a procedura concorsuale.

## BONUS MEZZOGIORNO

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se gli investimenti effettuati tramite *leasing* sono agevolabili ai fini del cosiddetto “Bonus Mezzogiorno”.

**RISPOSTA** L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E del 2016, ha affermato che gli investimenti effettuati tramite *leasing*, come già stabilito dalla medesima Amministrazione con riferimento al credito di imposta per le aree svantaggiate, sono agevolabili solo se i contratti contengono l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Il mancato esercizio del diritto di riscatto comporterà la revoca dell’agevolazione in esame.



# BONUS

## SUPER-AMMORTAMENTO

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se il costo necessario per l’installazione di un macchinario possa essere considerato come costo accessorio ai fini del super-ammortamento.

**RISPOSTA** L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 2016, ha chiarito che il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione del super-ammortamento è quello determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR. Ai sensi della lettera e) del comma 1 del citato art. 110, nel costo dei beni devono includersi anche gli oneri accessori di diretta imputazione. In base al principio contabile OIC 16, per costi accessori di acquisto si devono comprendere tutti i costi collegati che la società sostiene, affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. In particolare, per gli impianti ed i macchinari, rientrano tra i costi accessori anche i costi di installazione.